



Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA
DI AVELLINO

Domenico Cimarosa

Via Circumvallazione, 156 - 83100 Avellino
Tel. 0825-36422 - Fax 0825-780074
protocollo@conservatoriocimarosa.org
consavellino@pec.it
www.conservatoriocimarosa.org

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

Il Conservatorio "Domenico Cimarosa" nel seguito denominato Conservatorio- C.F./P.IVA n. 80005510641 con sede legale in via Circumvallazione n.156 Avellino, rappresentata dal Direttore Dott.ssa Maria Gabriella Della Sala domiciliata per la sua carica presso L'Istituto.

E

Centro ALAS sezione penisola Sorrentina-Monti Lattari ETS, con sede legale in Via Marziale 18 Sorrento (Na) Cap 80067 P.IVA n. 03422541213, rappresentata dal proprio Rappresentante legale, Dott. Di Vuolo Vittorio.

PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, come modificato dalla legge 20 gennaio 1999 n. 9;
- che il Biennio "Dcsl/72 teorie e tecniche in musicoterapia." prevede un tirocinio formativo obbligatorio di 130 ore presso strutture educative e socio-sanitarie.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Nel rispetto della normativa di cui in premessa il Soggetto Ospitante su proposta del Soggetto Proponente si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti al Biennio in "Biennio Dcsl/72 teorie e tecniche in musicoterapia." per lo svolgimento di Tirocini Curricolari volti al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nel progetto formativo individuale.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 1 soggetto in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 25 marzo 1998, n.142, tenendo conto delle effettive disponibilità dell'azienda.

Art. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal Conservatorio in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un tutore aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Ciascun tirocinante inserito nell'ente ospitante in base alla presente Convenzione concorda con il tutor accademico un progetto formativo e di orientamento.





Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA
DI AVELLINO

Domenico Cimarosa

Via Circumvallazione, 156 - 83100 Avellino
Tel. 0825-10622 - Fax 0825-780074
protocollo@conservatoriocimarosa.org
consavellino@pec.it

www.conservatoriocimarosa.org

Art. 4

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio formativo e di orientamento sono contenuti nel Progetto formativo.

Nel Progetto è indicato il nominativo del tirocinante e del tutor dell'Ente / Azienda incaricato di seguire il corretto e proficuo sviluppo del Progetto certificando le presenze del tirocinante alle attività di tirocinio mediante un apposito registro "Report ore di Tirocinio".

Art. 5

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice.

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e l'azienda ospedaliera.

Art. 6

Per eventuali controversie, in ordine alla presente convenzione, sarà di competenza esclusiva il Foro di Napoli.

Art. 7

La presente Convenzione decorre dalla data della stipula, ha la durata di tre anni ed è rinnovabile con apposito atto formale.

L'Ente ospitante



L'Ente promotore

Il Direttore
Dott.ssa Maria Rosalia Della Sala

